
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E ALTRE NOVITÀ FISCALI

avv. Michele Procida

ARGOMENTI

PREMESSA

- Ragioni della riforma fiscale
- Modifiche civilistiche e contabili

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

- Principio di derivazione rafforzata
- Modifiche specifiche alle norme del TUIR

IMPLICAZIONI FISCALI DI ALCUNE NOVITÀ CONTABILI

- Eliminazione area straordinaria
- Criterio del costo ammortizzato
- Nuova rappresentazione dei Derivati
- Conseguenze sul calcolo dell'ACE

II REGIME TRANSITORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Art. 2423 c.c.*
- *Art. 83 TUIR*
- *Artt. 96, 108, 109, 110 , 112 TUIR*
- *D.lgs. 139/2015*
- *Art. 13 bis, D.L. 244/2016,*
convertito con emendamenti dalla L. 19/2017

PREMESSA: RAGIONI DELLA RIFORMA

NOVITÀ CIVILISTICHE E CONTABILI

LE NOVITÀ EX D.lgs. 139/2015

In conformità a quanto previsto dalla DIR. 2013/34/UE, il D.lgs. 139/2015 che la recepisce, ha profondamente innovato la disciplina in tema di redazione del bilancio.

Profilo temporale: le nuove norme si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

Una disciplina transitoria è prevista solo per le novità relative all'ammortamento dell'avviamento e al metodo del costo ammortizzato, le quali possono non essere applicate alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

NUOVI OIC

Per tener conto di tali novità l'Organismo italiano di contabilità ha provveduto ad aggiornare i Principi contabili di redazione del bilancio

PREMESSA: RAGIONI DELLA RIFORMA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Tra le novità che in maniera più significativa influenzano le rappresentazioni di bilancio:

- Principio della rilevanza**
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma**
- Abolizione area straordinaria**
- Criterio del costo ammortizzato**
- Nuova rappresentazione dei derivati**

Principio della rilevanza

Art. 2423, co. 4, c.c.:

“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

Un'applicazione di tale principio si rinviene, ad esempio, nei principi contabili sul costo ammortizzato, nei quali espressamente si prevede la possibilità di non applicare tale criterio, qualora gli effetti siano appunto irrilevanti (crediti a breve termine o i costi di transazione sono di scarso rilievo).

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma*

Art. 2423-bis c.c. n. 1-bis:

«la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

* Il principio è stato declinato dall'OIC nell'elaborazione dei nuovi principi contabili. Cfr. ad es. OIC 28 (Riserva negativa in P.N. per l'acquisto di azioni proprie); OIC 15 e 19 (crediti/debiti al costo ammortizzato); OIC 32 (strumenti finanziari derivati)

PREMESSA: RAGIONI DELLA RIFORMA

IMPLICAZIONI FISCALI DELLE NOVITÀ CONTABILI E CIVILISTICHE

Le regole contabili costituiscono anche il presupposto per la determinazione del reddito imponibile IRES →

Ma la rappresentazione dei fatti contabili ai fini fiscali, avveniva considerando il **dato giuridico-formale**, non la sostanza economica. (es. *leasing*; *sale and lease back*).

Conseguenza



DOPPIO BINARIO civilistico/fiscale, al fine di sterilizzare ogni effetto derivante dall'applicazione delle regole introdotte dal D.lgs. n. 139/2015.

PREMESSA: RAGIONI DELLA RIFORMA

Al fine di ridurre l'aggravio operativo derivante dalla gestione di un doppio binario civile-fiscale, il legislatore è intervenuto modificando il DPR 917/86, per stabilire delle regole di determinazione del reddito conformi alle nuove disposizioni contabili.

SCOPO DELLA RIFORMA



Coordinare le norme fiscali
con le novità introdotte dal
D.lgs. 139/2015



Rendere più agevole la
gestione della fiscalità

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

La riforma è stata attuata con l'art. 13 bis, D.L. 244/2016 (Milleproroghe), convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

L'art. 13 bis,
D.L. 244/2016
Introduce:

- Un principio generale di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (art. 83)
- Alcune modifiche specifiche di singole norme del TUIR (artt. 96, 108, 109, 110, 112)

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

- Il nuovo art. 83 TUIR, al comma 1, prevede:


Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Ambito soggettivo

Si applica a:



- *Soggetti IAS*
- *Soggetti OIC*

Non si applica a:



- **Micro imprese**
(art. 2435-ter)


L'art. 83 non opera distinzioni a seconda che l'impresa adotti un bilancio in forma abbreviata o ordinaria. In ogni caso, dunque, non si applicherebbe la derivazione rafforzata.

Contenuto

Anche fini fiscali trovano riconoscimento i criteri di:

- **Qualificazione**
- **Classificazione**
- **Imputazione temporale**

previsti dai principi contabili.



Non più variazioni in aumento o diminuzione per tali aspetti

Rimangono ferme le norme fiscali in tema di valutazioni e quantificazioni



Es. Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la ripartizione in più periodi di imposta;

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

QUESTIONE APERTA

Sopravvivenza dei **criteri di certezza e determinabilità** ex art. 109, co 1, TUIR

- L'art. 2 del D.M. 48/2009, prevede la non applicabilità ai soggetti IAS dei commi 1 e 2 dell'art. 109 TUIR.
- Il nuovo comma 1 bis dell'art. 83, introdotto dalla riforma del 2016, stabilisce l'operatività nei confronti dei soggetti che adottano gli OIC, delle disposizioni già emanate per i soggetti IAS, in tema di derivazione rafforzata, qualora compatibili.
- Deve desumersi la non applicabilità dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, e di ogni altra disposizione non conforme al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, anche ai soggetti OIC.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

- In merito al citato art. 2, Assonime ha chiarito che esso non intende rendere rilevanti anche componenti non certi o non determinabili. Il Decreto, piuttosto, ha stabilito che la certezza e determinabilità debbano essere riscontrate sulla base dei medesimi criteri IAS (spesso basati su atti valutativi) e non in funzione di quelli, di matrice giuridico-formale, racchiusi nell'art. 109, comma 1, del TUIR*.
- In altri termini, i principi di certezza ed oggettiva determinabilità ex art. 109, così come avviene già per i soggetti IAS, dovranno essere disapplicati anche per i soggetti che applicano gli OIC, tutte le volte in cui determinano un risultato differente rispetto a quello risultante dall'applicazione delle regole contabili, le quali sono adesso basate sulla rappresentazione della sostanza economica*.
 - Una divergenza tra il dato giuridico/formale e quello economico/sostanziale potrebbe ad esempio verificarsi in caso di cessione di un credito senza il contestuale trasferimento sostanziale di tutti i rischi e, conseguentemente, senza che si proceda alla cancellazione dello stesso dal bilancio;
 - Un'altra ipotesi potrebbe essere quella della vendita con obbligo di retrocessione, in quanto comporta il trasferimento formale del diritto di proprietà all'acquirente, ma il mantenimento della prevalenza dei rischi e benefici in capo al venditore, in virtù dell'obbligo di riacquisto, tant'è che l'art. 2424-bis prevede che l'attività oggetto di vendita con obbligo di retrocessione rimanga iscritta nello Stato Patrimoniale del venditore.

* Vacca – Garcea, *Assonime, Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese las adopter*, 2011, pp.72 e ss.;

MODIFICHE SPECIFICHE AL TUIR

L'introduzione delle novità contabili ha reso necessaria la modifica di alcune disposizioni del TUIR.

➤ **Art. 96 Interessi passivi** (v. slide succ.)

I componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda vengono esclusi dal calcolo del ROL

➤ **Art. 108 Spese relative a più esercizi**

La modifica tiene conto delle novità introdotte dal D.lgs. 139 e dall'OIC 24.

PUBBLICITÀ E RICERCA: Non è più consentita la generica capitalizzazione delle spese di pubblicità e ricerca. Ammessa la capitalizzazione se le spese di pubblicità rientrano nei costi di impianto e ampliamento

SPESE PER STUDI E RICERCHE: Sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

➤ **Art. 109 Norme generali sui componenti del reddito di impresa**

Adesso fa riferimento ai principi contabili *internazionali* adottati dall'impresa.

➤ **Art. 110 Norme generali sulle valutazioni**

Al comma 9, si prevede la possibilità di fare riferimento anche ai fini fiscali a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli che vengono assunti ai fini della pubblicazione del cambio mensile da parte dell'AE (ossia tassi alternativi rispetto al cambio BCE) purché si tratti di una quotazione resa da organismi internazionali indipendenti e sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili

➤ **Art. 112 Operazioni fuori bilancio**

Ora rubricato «strumenti finanziari derivati» (v. slide succ.)

NORME
MODIFICATE

EFFETTI DELL'ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA



EFFETTI
CONTABILI



EFFETTI
SUL ROL



EFFETTI
SULL'IRAP



EFFETTI
SULLE SOC. DI
COMODO

EFFETTI DELL' ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA

Riflessi contabili

Classificazione per natura

La regola generale per le componenti straordinarie (es. plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria; perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari; etc.) è quella di classificarle sulla base della loro natura (OIC 12)

Componenti di natura finanziaria

I costi e ricavi di natura finanziaria prima rilevati nella sezione straordinaria vanno ora nelle apposite voci delle sezioni **C** e **D** del CE.

Imposte relative agli esercizi precedenti

- Oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti → **Voce 20**
- Oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti → **Voce B14**

EFFETTI DELL' ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA

EFFETTI SUL ROL

Utili e perdite da
cessioni di azienda o
rami di azienda



- **A5** – *Atri ricavi*
- **B14** – *Oneri diversi di gestione*

In assenza della modifica legislativa all'art. 96, il quale adesso esclude espressamente la rilevanza di tali componenti, essi avrebbero influito sul calcolo del ROL

$$\text{ROL} = A - B$$

Esclusi

- Numero 10), lettere a) e b),
- Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
- Componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda

Le altre componenti, che anteriormente alla riforma erano iscritte nell'area straordinaria, adesso incideranno sulla determinazione del ROL con conseguenti effetti sulla deducibilità degli oneri finanziari.

EFFETTI DELL' ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA

EFFETTI SULL'IRAP

Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997

Base imponibile = A – B

esclusioni

- Numero 10), lettere c) e d)
- Componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda

Principio di correlazione

Art. 5, comma 5: *Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.*

La novità introdotta dalla riforma vuole sterilizzare le componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami d'azienda. Come accaduto in relazione all'art. 96, anche in questo caso l'intervento legislativo è limitato alle componenti straordinarie da trasferimento d'azienda.

In tal caso la scelta legislativa ha probabilmente tenuto conto del fatto che altre voci dell'area straordinaria erano già rilevanti ai fini IRAP per effetto del principio di correlazione e che la principale componente che non era attratta in tale principio era proprio quella delle plus/valenze e minusvalenze realizzate in sede di cessione d'azienda.

EFFETTI DELL' ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA

EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO

TEST DI OPERATIVITÀ

I parametri di riferimento utilizzati dall'art. 30, L.724/1994 sono i ricavi effettivi da rapportare ai ricavi figurativi.

A seguito delle riforma, saranno dunque rilevanti anche componenti prima esclusi in quanto straordinari, i quali adesso confluiranno nella voce A5.*

La novità legislativa potrebbe pertanto essere vantaggiosa per le imprese, potendo comportare un aumento dei ricavi effettivi rilevanti al fine del superamento del test di operatività.

EFFETTI SUL MOL

La riforma incide anche sulla disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica in caso di MOL positivo.

I proventi ed oneri in precedenza iscritti nell'area straordinaria, e ora confluenti nelle aree A e B, saranno rilevanti ai fini del MOL.

*Rimangono irrilevanti le plus/minus da trasferimento di azienda o rami di azienda

IMPLICAZIONI FISCALI DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Il comma 8 dell'art. 2426 c.c., modificato dal D.lgs. 139/2015, prevede che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo **il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

costo ammortizzato

Il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, **aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità

BILANCIO ABBREVIATO E MICRO IMPRESE

L'applicazione del metodo del Costo Ammortizzato non è obbligatoria per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese

IMPLICAZIONI FISCALI DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

L'impatto sul ROL



L'applicazione del costo ammortizzato implicherà un aumento del ROL, per l'eliminazione degli oneri accessori al finanziamento (art. 96, n. 3), ma nello stesso tempo comporterà un aumento degli interessi passivi assoggettati al limite di deducibilità

L'impatto sull'IRAP



L'applicazione del costo ammortizzato determinerà l'aumento della base imponibile IRAP, poiché i costi accessori prima iscritti nella voce B di CE, ora confluiranno nell'area finanziaria

IMPLICAZIONI FISCALI DELLA NUOVA RAPPRESENTAZIONE DEI DERIVATI

Altro esempio della prevalenza della sostanza sulla forma



Rilevazione dei derivati al *fair value* e scomposizione dei contratti ibridi che incorporano un derivato

- La modifica dell'art. 112, in precedenza rubricato operazioni fuori bilancio, tiene ora conto delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015
- L'art. 2426, co. 1 , n. 11 bis, prevede un obbligo generale di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati al *fair value*, anche se incorporati in altri strumenti finanziari. Sono inoltre previste regole contabili specifiche per il caso in cui i derivati siano utilizzati con finalità di copertura.
- In particolare l'art. 2424 c.c. E l'OIC XX prevedono che le oscillazioni del fair value dei derivati di copertura siano direttamente iscritte in un'apposita riserva nel Patrimonio netto

IMPLICAZIONI FISCALI DELLA NUOVA RAPPRESENTAZIONE DEI DERIVATI

- L'OIC conferma la necessità di iscrivere separatamente l'obbligazione e il derivato mettendo così in evidenza la sostanza economica dell'operazione.



Tale rappresentazione contabile, per effetto della derivazione rafforzata, avrà ora rilevanza anche fiscale

REGIME TRANSITORIO

(Art. 13 bis, co 5,
D.L. 244/2016)

- Gli strumenti finanziari speculativi in essere ma non iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 concorrono alla determinazione del reddito al momento del realizzo;
- Quelli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 concorrono alla determinazione del reddito sulla base della normativa precedente.

Micro Imprese

Le micro imprese sono esonerate dall'applicazione delle nuove regole di valutazione dei derivati (art. 2435 ter, co 2, n. 3)

CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SUL CALCOLO DELL'ACE

Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 impattano sul Patrimonio Netto e producono di conseguenza degli effetti anche sulla determinazione della deduzione c.d. "ACE" dal reddito complessivo netto, che prevede per la sua determinazione l'applicazione dell'aliquota del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (stabilita nella misura del 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e del 2,3 % per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017) agli incrementi del patrimonio netto rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.sul calcolo dell'ACE.


La regolamentazione dei riflessi dei nuovi principi contabili sul calcolo dell'ACE è demandata ad un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto «Milleproroghe».

Obiettivo di questo decreto sarà quello di stabilire se e come le componenti imputate direttamente a patrimonio netto possano rilevare quali variazioni in aumento del capitale investito, al pari degli accantonamenti degli utili a riserva.

REGIME TRANSITORIO

CRITICITÀ

Transizione
ai nuovi
principi contabili



Passaggio da una rappresentazione giuridico formale alla prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma

- Necessario gestire gli aspetti contabili/civilistici-fiscali in sede di prima applicazione
- Evitare fenomeni di tassazione anomala
 - Doppia tassazione
 - Salti d'imposta

REGIME TRANSITORIO

First Time Adoption

NEUTRALITÀ FISCALE



Le rettifiche operate per effetto della prima applicazione dei principi contabili aggiornati, sono fiscalmente neutrali

Art. 13 bis, co 7, L. 244/2016:


- ▶ *Il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;*
 - *Esempio: le spese di pubblicità, le quali, già iscritte nel 2015 e cancellate in sede di apertura del bilancio 2016, dovrebbero potersi dedurre secondo le regole precedenti, ossia in quote annuali di un quinto ex 108 TUIR.*
- ▶ *L'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, non rileva ai fini della determinazione del reddito. Resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi*
- ▶ *L'imputazione di componenti a patrimonio è assimilata all'imputazione a Conto Economico, così garantendo il rispetto del principio di previa imputazione (art. 109,4);*

REGIME TRANSITORIO

Operazioni pregresse

MANTENIMENTO PRECEDENTE DISCIPLINA

L'art. 13 bis, co 5, D.L. 244/2016 stabilisce che, per le operazioni già iniziate e contabilizzate al momento dell'adozione delle nuove regole contabili e dei nuovi OIC (ossia per quelle in corso al 31.12.15), **continua a valere il regime fiscale applicabile in funzione della rappresentazione contabile originaria.**



La continuità del regime fiscale pregresso dovrebbe riguardare le sole fattispecie in cui il passaggio alla derivazione rafforzata dal bilancio secondo i nuovi OIC, possa determinare un fenomeno di tassazione anomala*

Esempio: secondo il nuovo OIC 19, l'acquisto di obbligazioni proprie, va contabilizzato alla stregua di un rimborso dei titoli obbligazionari, comportando dunque la rilevazione di proventi ed oneri finanziari per la differenza tra il corrispettivo e il valore di bilancio. L'applicazione retroattiva del principio determina una rettifica, in sede di apertura dell'esercizio 2016, degli acquisti effettuati in passato con imputazione a patrimonio netto degli eventuali differenziali che sarebbero emersi qualora il nuovo criterio avesse trovato applicazione fin dall'origine, per come previsto dall'OIC 29, che disciplina il cambiamento di principi contabili. Tale operazione va quindi gestita in doppio binario per evitare una totale detassazione sia dei differenziali che sarebbero altrimenti emersi in sede di rivendita dei titoli, sia di quelli che, in base al nuovo principio, dovrebbero considerarsi già realizzati in passato, ossia al momento dell'acquisto dei titoli.

REGIME TRANSITORIO

IMPOSSIBILITÀ DI OPTARE PER IL RIALLINEAMENTO

- A differenza di quanto previsto in sede transizione ai principi contabili internazionali, il legislatore dell'attuale riforma non ha previsto la possibilità di un riallineamento dei valori contabili e fiscali.
- Pertanto, le divergenze che emergono a seguito dell'applicazione delle nuove regole contabili alle operazioni pregresse potrebbe essere gestita unicamente in doppio binario civilistico - fiscale